

27 SET. 2021  
ATTO TELEMATICO DEPOSITATO IL

R.G.P. C.M. 1650 580/21



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE CIVILE

RG n. 4/2021 sub 1

Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati;

dott.ssa Francesca Miconi	Presidente
dott.ssa Maura Mancini	Giudice
dott.ssa Silvia Rossi	Giudice relatore

nel procedimento di reclamo ex art. 737 e ss c.p.c. promosso da DE MARCHI FABIO (cf. DMRFBA54R19G433A), nato a Pennabilli (RN) il 19.10.1954 e residente in Rimini (RN) in via Giuseppe Guerzoni n. 3 ;

ascoltata la relazione del giudice relatore;

esaminato l'atto prodotto dall'istante con deposito in data 28.7.2021, come da richiesta di integrazioni disposta da questo Collegio con provvedimento del 14.6.2021;

preso, dunque, atto della intervenuta risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione datato 3.4.2017 fra le parti donanti Piastra Lina e DE MARCHI FABIO e la parte donataria De Marchi Beatrice;

ritenuta, dunque, venuta meno la necessità di indagare in questa sede sulla natura di atto in frode della predetta donazione;

letto il programma di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012;

ritenuto preliminarmente che sussiste la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;

rilevato che il proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali;

rilevato che risultano allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, nonché la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012;

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serialif: 9e1abaad40c346a81379e6e7f1f5874a  
Firmato Da: UGOLINI DANIELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serialif: 38dc5abcc9f9b37085398fe738cbcd8d  
Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serialif: 70c7b1a43f61aa20a58Be48b282444e



considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;

che il professionista ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che ad oggi l'istante percepisce una pensione di euro 1750,00 mensili;

che lo stesso non ha allegato, in sede di reclamo, di svolgere attualmente attività lavorativa, posto che la precedente occupazione ha avuto termine al 20.4.2021;

che, dunque, la valutazione del Collegio ai sensi dell'art. 14 quinquies co. 2 lett. f) deve essere svolta con riguardo al solo trattamento pensionistico, salva ogni ulteriore valutazione rimessa al Giudice delegato nel caso in cui- anche ai fini delle valutazioni ex art 14 terdecies l n. 3/12- nel corso della procedura l'istante inizi una nuova attività lavorativa di cui il Liquidatore dovrà senza ritardo informare il Giudice delegato;

che, dunque, facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 545 c.p.c. il Collegio ritiene congrua, per le finalità di cui all'art. 14 quinquies co. 2 lett. f) citato, la somma di euro 1.300,00 da lasciare nella disponibilità dell'istante;

che, invero, fra le spese indicate (e non documentate) di cui al doc. 34 allegato al ricorso vi sono spese per assistenza madre (pari a euro 5.900,00 annue) non giustificate posto che si dà atto che la madre percepisce pensione di euro 900,00 mensili e spese per l'auto (pari a euro 3.500,00 annui) che tuttavia verranno meno con la apertura della presente liquidazione stante la necessità di vendere anche tale bene;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 e l'art. 737 c.p.c.,

### **ACCOGLIE**

Il reclamo e per l'effetto

### **DICHIARA**

aperta la procedura di liquidazione dei beni DE MARCHI FABIO (cf. DMRFBA54R19G433A), nato a Pennabilli (RN) il 19.10.1954 e residente in Rimini (RN) in via Giuseppe Guerzoni n. 3, ;

### **NOMINA**



liquidatore ai sensi dell'art. 14- quinquies c. 2 l. n. 3/2012 il dott. **SETFANO CANDOLI**, con studio in via A.L. Valentini n.11, Rimini e Giudice Delegato il dott. **LICO LORENZO MARIA**

**DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

che la domanda ed il presente provvedimento trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

**ORDINA**

la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del liquidatore;

**ORDINA**

che i beni immobili, mobili registrati e mobili siano messi immediatamente nella disponibilità del liquidatore

**FISSA**

In euro 1.300,00 mensili la somma necessaria al mantenimento dell'istante e della sua famiglia

**DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Rimini.

Rimini, camera di consiglio del 16.9.2021

Il giudice relatore

Dott.ssa Silvia Rossi

Il Presidente

Dott.ssa Francesca Miconi

